

il paragrafo 947 del regolamento sul reclutamento.

« Non risulta che i distretti si siano astenuti dal corrispondere il premio di congedamento ad ex militari provvisti di foglio di congedo in cui la data apposta dal comandante del Corpo sia anteriore al 4 novembre 1918, mentre quella del sindaco sia posteriore (chè a tal caso pare voglia alludere l'onorevole interrogante) e si ritiene pertanto che non sia necessario emanare apposite norme d'indole generale.

« Se però l'onorevole interrogante è a cognizione di qualche caso in cui a militari trovantisi nelle dette condizioni sia stato rifiutato il premio di congedamento, potrà segnalarlo al Ministero, che non mancherà di impartire sollecitamente le disposizioni necessarie.

« *Il sottosegretario di Stato*

« FINOCCHIARO-APBILE ANDREA ».

Arrigoni ed altri. — *Ai ministri della guerra e della marina.* — « Per sapere quali immediati provvedimenti intendano di prendere per sollecitare il disbrigo delle pratiche riguardanti gli indennizzi di occupazioni militari o i risarcimenti in genere dovuti in causa della guerra in Padova e provincia.

« E ciò allo scopo di far cessare la confusione, gli ostacoli, la lentezza interminabile, creati da norme, disposizioni, circolari e da insufficienza di personale idoneo, per dare agli interessati giuste riparazioni e soddisfazioni per i danni sofferti e per chiudere per sempre il periodo d'intollerabili incertezze e di dannosi ritardi, che producono l'effetto di fronte ai cittadini di esautorare il Governo, e d'inasprire inutilmente gli animi ».

RISPOSTA. — « Le liquidazioni degli indennizzi per occupazioni irregolari temporanee di immobili e per le requisizioni irregolari di generi e di cose mobili, le une e le altre operate dai Corpi mobilitati in zona di guerra, erano state affidate dal Comando Supremo alle Commissioni Revisione Affitti e Requisizioni (C. R. A. R.) istituite dallo stesso Comando prima che fossero promulgate le disposizioni legislative per il risarcimento dei danni di guerra, di cui il Testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

« Le funzioni di dette Commissioni erano regolate con speciali norme, nella loro generalità in deroga a quelle amministrative del tempo di pace, e quindi esse poterono assolvere, fino al 30 giugno 1919, il loro

compito con relativa speditezza, senza dar luogo ad eccessive lamentele degli interessati.

« Nonostante la smobilitazione, e qualunque fossero già entrate in vigore le sopra indicate disposizioni di legge per il risarcimento dei danni di guerra, fu giudicato opportuno di mantenerle ancora in funzione come organi collaboratori di quelli istituiti con la detta legge, temendosi il perturbamento di un servizio già avviato ed allora in pieno sviluppo.

« Tuttavia, in dipendenza della stessa smobilitazione, fu necessario disporre che le C. R. A. R. facessero capo agli Uffici territoriali del Genio e di Commissariato, con l'applicazione in massima delle norme comuni amministrative del tempo di pace.

« Il congedamento ininterrotto della maggior parte degli ufficiali che le componevano, già addestrati nelle liquidazioni, determinò, in seno alle stesse, una grave crisi soprattutto per non poterli sostituire prontamente con altri ufficiali che possedessero i requisiti professionali voluti.

« Perdipiù l'attività di queste Commissioni ha dovuto svolgersi su tutto il territorio della guerra, comprese le retrovie, con gravi difficoltà negli accertamenti, ove si tenga presente che nelle provincie invase i danni delle occupazioni e delle requisizioni irregolari si sono intrecciati e confusi con quelli di guerra veri e propri, i quali occorreva sceverare dai primi.

« Era perciò inevitabile che tale eccezionale stato di cose, nonostante ogni buon volere, determinasse i ritardi e le incertezze che gli onorevoli interroganti lamentano.

« Tuttavia si era comunque riusciti a migliorare le condizioni organiche di dette Commissioni, per modo da poter sperare che avrebbero man mano riacquisito il desiderato sviluppo. Ma essendosi imposta la necessità di unificare le procedure di liquidazione e di giurisdizione di tutte le varie specie dei danni di guerra, con decreto 7 dicembre 1919, n. 2499, le Commissioni Revisione Affitti e Requisizioni sono state soppresse e la competenza per l'esame e la definizione di tutte le vertenze dipendenti dalle occupazioni e dalle requisizioni irregolari è stata deferita agli organi istituiti con il citato testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

« Pertanto il Ministero della guerra non ha più ingerenza nella risoluzione di queste pratiche, che è assunta invece dal Ministero delle terre liberate, il quale, è noto, sta svolgendo un'operosità del tutto speciale